COMUNE di CASALETTO CEREDANO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 (Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica)

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **DICIOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Dott. Francesco Rodolico**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n. 7, assenti n. 4** consiglieri come da seguente elenco:

		PRESENTI	ASSENTI
1	Casorati Aldo	X	
2	Pozzali Maria Francesca		х
3	Manclossi Alessandro		X
4	Campanini Luca	X	
5	Madonini Pierfranco	X	
6	Mazzola Laura	X	
7	Adenti Gabriella	X	
8	Vanelli Stefano		х
9	Rolano Attilia	X	
10	Montemezzani Palmiro	X	
11	Rossetti Riccardo		х
	totale	7	4

I Consiglieri Pozzali, Manclossi, Vanelli e Rossetti sono assenti giustificati.

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

deliberazione n. 8 seduta del 18.04.2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" 'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la

delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data attuale, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2020;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2023:

- Aliquota abitazione principale (Cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze: 0,6%;. Detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge pari ad euro 200,00;
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%;
- Aliquota terreni agricoli: 0,86%
- Aliquota aree fabbricabili: 0,96%
- Aliquota immobili uso produttivo cat. D: 0,96%;
- Aliquota altri immobili aliquota ordinaria: 0,96%

VISTO la propria delibera Consiglio Comunale n.4 del 27.05.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;

RILEVATO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre e che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs. 267/200;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/00;

CON VOTI favorevoli unanimi resi dai n.7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare per l'anno 2023, nelle seguenti misure:
- Aliquota abitazione principale (Cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze: 0,6%;. Detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge pari ad euro 200,00;
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%;
- Aliquota terreni agricoli: 0,86%;
- Aliquota aree fabbricabili: 0,96%;
- Aliquota immobili uso produttivo cat. D: 0,96%
- Aliquota altri immobili aliquota ordinaria: 0,96%;
- 2) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- 3) **di dare atto che** la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa ,conferendo efficacia alla medesima;

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

<u>CON VOTI</u> unanimi favorevoli resi dai n. 7 consiglieri presenti e votanti, in forma palese per alzata di mano; **DELIBERA**

4) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco *Aldo Casorati*

Il Segretario Comunale Dott. Francesco Rodolico

(Atto sottoscritto digitalmente)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21.04.2023

Il Segretario Comunale Dott. Francesco Rodolico (Sottoscrizione digitale)